CAMERA DEI DEPUTATI N. 4494

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (BERLUSCONI)

DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO (MATTEOLI)

E DAL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

(GASPARRI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica

Presentato il 18 novembre 2003

Onorevoli Deputati! — Il presente decreto-legge trova le sue motivazioni nella urgente necessità di provvedere alla modifica ed all'integrazione dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, al fine di conformarlo alla sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 1º ottobre 2003, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della stessa disposizione nella parte in cui, per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi stra-

tegici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, non prevede che la Commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale sia integrata da componenti designati dalle regioni o province autonome interessate.

Occorre rilevare, in merito, che il principio stabilito nella sentenza della Corte costituzionale, pur individuando una carenza dei requisiti di composizione della sola Commissione speciale VIA, risulta essere inevitabilmente di portata generale e in quanto tale applicabile, per le opere relativamente alle quali sussistano concorrenti interessi regionali, anche alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale di competenza della Commissione VIA nazionale.

Pertanto, al fine di assicurare la continuità, nonché la speditezza delle procedure di valutazione di impatto ambientale in corso, sia presso la Commissione VIA speciale, sia presso la Commissione VIA nazionale, il provvedimento in esame dispone l'adeguamento della normativa sulla composizione di entrambe le Commissioni VIA.

Più in particolare con gli articoli 1 e 2, che modificano rispettivamente l'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e l'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si dispone l'istituzione sia di una nuova Commissione speciale VIA, sia di una nuova Commissione per la valutazione di impatto ambientale. Negli stessi articoli si dispone, quindi, che le istituende Commissioni, in relazione alla valutazione dell'impatto ambientale di opere per le quali concorra un interesse regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, dovranno essere integrate da un componente designato dalla regione o provincia autonoma interessate allo specifico progetto.

Negli stessi articoli si dispone, altresì, a fini sollecitatori, che qualora le regioni e le province autonome interessate non provvedano alla designazione dei propri rappresentanti nel termine prescritto, le Commissioni possono procedere alla valutazione nella composizione ordinaria fino a che non intervenga, da parte della regione o provincia autonoma, la designazione del proprio rappresentante.

Con il successivo articolo 3 si prevede un termine di 15 giorni per la costituzione delle commissioni istituite con il presente decreto, nonché la soppressione sia della attuale Commissione speciale di valutazione di impatto ambientale, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 2002, sia della attuale Commissione per le valutazioni di impatto ambientale, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 maggio 2001, e successive modificazioni.

L'articolo 4 contiene disposizioni transitorie necessarie per l'individuazione della disciplina applicabile ai procedimenti di rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica in corso alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2003; infatti la disposizione proposta riguarda gli effetti della citata sentenza, la quale ha dichiarato l'incostituzionalità, per eccesso di delega, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198.

La materia risulta ormai regolata dal decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, entrato in vigore il 16 settembre 2003 – anteriormente alla citata pronuncia e non colpito da dichiarazione di incostituzionalità – che riproduce, agli articoli 86 e seguenti, pressocchè integralmente, le disposizioni del citato decreto legislativo n. 198 del 2002. Risulta pertanto coerente con detto quadro normativo considerare il decreto legislativo n. 259 del 2003 applicabile ai procedimenti iniziati in vigenza del decreto legislativo n. 198 del 2002.

La necessità ed urgenza del provvedimento in esame scaturiscono pertanto dal gran numero di procedimenti autorizzatori in corso alla data di pubblicazione della citata sentenza della Corte costituzionale, per i quali occorre fugare ogni dubbio circa l'automatica applicabilità del decreto legislativo n. 259 del 2003.

La norma pertanto consente una maggiore chiarezza del quadro normativo esistente, garantendo la continuità delle procedure in atto.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

Il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato in quanto per i compensi ai componenti della Commissione speciale VIA, il cui numero diminuisce di 2 unità rispetto alla consistenza attuale (20 componenti più il presidente), si provvede mediante le risorse versate dai soggetti aggiudicatori a norma dell'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, mentre i compensi per i componenti della Commissione VIA, il cui numero passa da 40 a 35, trovano una adeguata copertura nelle risorse stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per il funzionamento della Commissione medesima.

Per i motivi che precedono non sono ravvisabili ulteriori oneri anche in relazione alla partecipazione alle Commissioni del componente di designazione regionale o provinciale.

ALLEGATO.

(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190:

ART. 19. (Contenuto della valutazione di impatto ambientale)

(omissis).

2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è istituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione speciale di valutazione di impatto ambientale, composta da venti membri, oltre il presidente, scelti tra professori universitari e professionisti particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, nonché tra dirigenti della pubblica amministrazione. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per la durata, l'organizzazione ed il funzionamento dell'organismo. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare annualmente, sono stabiliti i compensi spettanti al presidente ed ai componenti della commissione, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3.

(omissis)

Legge 11 marzo 1988, n. 67:

ART. 18.

(omissis)

5. Ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria sulla valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, nell'ambito del Servizio valutazione dell'impatto ambientale, una commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, presieduta dal direttore generale competente, composta da 20 membri. Il relativo onere è valutato in lire 2 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Per i criteri di selezione, per lo *status* giuridico e per i compensi dei membri della commissione si applicano le norme di cui all'articolo 3 e all'articolo 5 della legge 17 dicembre 1986, n. 878.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

- 1. È convertito in legge il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica.
- 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 18 novembre 2003

Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 1º ottobre 2003, con la quale è stata dichiarata, tra l'altro, la illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella parte in cui, per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, non prevede che la Commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale sia integrata da componenti designati dalle regioni o province autonome interessate, nonché la illegittimità costituzionale del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198;

Considerato che le ragioni di conformazione al giudicato costituzionale sono ravvisabili anche con riferimento alla composizione della commissione per le valutazioni dell' impatto ambientale, istituita ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di conformarsi alla predetta sentenza della Corte costituzionale, provvedendo alla modificazione dell'articolo 19, comma 2, del citato decreto legislativo n. 190 del 2002, concernente l'istituzione della Commissione speciale di valutazione di impatto ambientale, e conseguentemente dell'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente la composizione della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, al fine di assicurare la corretta ed immediata operatività delle medesime commissioni;

Ritenuta altresì l'urgente necessità di regolare i procedimenti autorizzatori all'installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche iniziati in vigenza del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, e non ancora conclusi alla data dell'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dello stesso decreto legislativo, assicurandone il compimento ai sensi della normativa nel frattempo sopravvenuta;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo. 1.

- 1. L'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, è sostituito dal seguente:
- « 2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituita una commissione speciale di valutazione di impatto ambientale, composta da diciotto membri, oltre il presidente, scelti tra professori universitari, tra professionisti particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e tra dirigenti della pubblica amministrazione. Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la commissione è integrata da un componente designato dalle regioni o dalle province autonome interessate. A tale fine, entro quindici giorni dalla data del decreto di costituzione della commissione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi gli stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale. Con il decreto di costituzione della commissione sono stabilite la durata e le modalità per l'organizzazione ed il funzionamento della stessa. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti al presidente ed ai componenti della commissione, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano alle designazioni entro il termine predetto, la commissione procede, sino alla designazione, alle valutazioni dell'impatto ambientale nella composizione ordinaria».

Articolo. 2.

- 1. L'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è sostituito dal seguente:
- « 5. Ai fini dell'applicazione della disciplina sulla valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986,

n. 349, e successive modifiche ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è istituita una commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, composta da trentacinque membri, oltre al presidente, scelti tra professori universitari, tra professionisti qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e tra dirigenti della pubblica amministrazione. Per le valutazioni dell'impatto ambientale delle opere relativamente alle quali sussistano interessi regionali o delle province autonome inerenti al governo del territorio, ai porti ed aeroporti civili e alle grandi reti di trasporto e di navigazione, riconosciuti in programmi, ovvero in convenzioni con i soggetti promotori o presentatori dei progetti sottoposti alla procedura di valutazione, la commissione è integrata da un componente designato dalle regioni o dalle province autonome interessate. A tale fine, entro quindici giorni dalla data del decreto di costituzione della commissione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi gli stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale. Con il decreto di costituzione della commissione sono stabilite la durata e le modalità per l'organizzazione ed il funzionamento della stessa. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti al presidente ed ai componenti della commissione, nei limiti delle risorse stanziate, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il funzionamento della commissione medesima. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano alle designazioni entro il termine predetto, la commissione procede, sino alla designazione, alle valutazioni dell'impatto ambientale nella composizione ordinaria».

Articolo. 3.

- 1. Le commissioni di cui agli articoli 1 e 2 sono costituite entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 2. Dalla data dei provvedimenti di costituzione delle commissioni di cui al comma 1, sono soppresse la commissione speciale di valutazione di impatto ambientale costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 2002 e la commissione per le valutazioni di impatto ambientale costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 maggio 2001 e successive modificazioni.

Articolo. 4.

1. I procedimenti di rilascio di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche iniziati ai sensi del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, ed in corso alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 1º

ottobre 2003, sono disciplinati dal decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259. I termini procedimentali, ferma restando la loro decorrenza dalla data di presentazione della domanda o della denuncia di inizio attività, sono computati ai sensi degli articoli 87 e 88 del medesimo decreto legislativo n. 259 del 2003.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 2003.

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione.

PERA

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri. Matteoli, Ministro dell'am-

biente e della tutela del territorio.

Gasparri, Ministro delle comunicazioni.

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.





*14PDI.0051850